

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 dicembre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 35.

Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze
 sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 36.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione
 dell'associazione «Bologna arte architettura» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37.

Interventi della regione Emilia-Romagna in materia di qualità
 nell'artigianato e nella piccola e media impresa Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 26.

Partecipazione della regione Lombardia all'esposizione di
 Siviglia Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 27.

Integrazione alla legge regionale 25 agosto 1979, n. 47: «Norme
 per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici»
 Pag. 6

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1992, n. 17.

Modifica della legge regionale 11 luglio 1991, n. 35: «Norme
 per l'attuazione del programma operativo plurifondo di cui al
 regolamento CEE n. 2052/88» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1992, n. 18.

Garanzia fidejussoria per anticipazioni alle aziende di trasporto
 pubblico locale Pag. 7

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1992, n. 19.

Istituzione della Riserva naturale speciale delle Grotte di
 Pietrasecca Pag. 8

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1992, n. 20.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1981,
 n. 32, concernente: «Norme per il trasferimento alle
 U.U.I.L.S.S.S.S. delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica,
 di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica».
 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 21.

Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività
 dei centri servizi culturali regionali per l'anno 1992 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 22.

Rifinanziamento delle leggi regionali 21 aprile 1977, n. 19; 14
 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60 concernenti:
 «Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei
 servizi di dialisi domiciliare» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1990,
 n. 32 - Fitofarmacie Pag. 11

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 24.

Progetto cartografia geologica e geotematica del territorio
 regionale Pag. 11

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 25.

Provvedimenti per facilitare l'assunzione da parte dei consorzi comprensoriali di cui all'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 della gestione delle opere acquedottistiche attualmente in gestione a parte della Regione ed altri Enti. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 26.

Provvidenze per la distribuzione del sangue umano - Leggi regionali 20 giugno 1980, n. 58 e 18 febbraio 1987, n. 8. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 27.

Legge regionale 15 marzo 1990, n. 19: Interventi contributivi in favore delle società operaie di mutuo soccorso - Rifinanziamento Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 28.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle unità locali socio-sanitarie Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 29.

Concessione di un contributo per il potenziamento del Centro audiovisivo multimediale presso l'Istituto tecnico industriale di Chieti Pag. 14

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 30.

Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex consiglieri della regione Abruzzo (A.R.A.) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 31.

Concessione contributo straordinario a favore della ULSS di Teramo per la nomina di personale di sostegno e non docente per gli alunni portatori di handicaps Pag. 15

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 35.

Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 96 dell'8 settembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) realizzate con i mutui di cui all'art. 20 della legge 11 maggio 1988, n. 67, ove non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti dalla data di concessione del mutuo, alla destinazione socio-sanitaria.

2. L'atto costitutivo di tale vincolo è effettuato dall'Ente proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a cura e spese del proprietario stesso, presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

3. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al primo comma per tutta la durata del vincolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 settembre 1992

BOSELLI

92R0807

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 36.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione «Bologna arte architettura».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 96 dell'8 settembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, unitamente al comune di Bologna, all'amministrazione provinciale di Bologna, all'ente autonomo per le fiere di Bologna e all'associazione nazionale produttori piastrelle di ceramica e materiali refrattari, alla costituzione della associazione «Bologna arte architettura», che sarà costituita con apposito atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile.

Art. 2.

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere una serie coordinata di attività culturali e promozionali da svolgersi in connessione con le fiere internazionali dei settori dell'edilizia, dei materiali da costruzione, delle forniture e dell'arredo che si svolgono periodicamente a Bologna. Essa si propone inoltre di promuovere direttamente o partecipare in collaborazione con altre strutture all'approntamento e diffusione di servizi d'informazione e documentazione relativi alle innovazioni utili allo sviluppo dei settori sopra indicati.

Art. 3.

1. Il presidente della giunta regionale, o persona da lui delegata, è legittimato a partecipare alla formazione dell'atto pubblico costitutivo dell'Associazione, della quale faranno parte allo stesso titolo gli enti e gli organismi citati all'art. 1, ed altri soggetti che potranno aderire in seguito nei modi stabiliti dello statuto dell'Associazione.

Art. 4.

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione prevedano l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

Art. 5.

1. Il consiglio regionale, provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell'Associazione.

Art. 6.

1. La regione Emilia-Romagna partecipa all'Associazione «Bologna arte architettura» con un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 settembre 1992

BOSELLI

92R0808

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37.

Interventi della regione Emilia-Romagna in materia di qualità nell'artigianato e nella piccola e media impresa.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 96 dell'8 settembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nella piccola e media impresa e nell'impresa artigiana l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei processi produttivi e dei prodotti, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori.

Art. 2.**Programmazione degli interventi**

1. Nel quadro degli indirizzi programmatici stabiliti dal programma regionale di sviluppo o in apposito piano settoriale per gli interventi di qualità approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, la giunta regionale approva un programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge, stabilendo altresì le modalità per la concessione e la revoca dei benefici e i limiti della loro cumulabilità.

2. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. I benefici della presente legge si applicano retroattivamente anche agli interventi iniziati nei dodici mesi precedenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.**Oggetto**

1. L'intervento regionale si articola in diverse tipologie finalizzate:

- a) alla diffusione di una cultura della qualità come valore per le singole imprese, le organizzazioni e le istituzioni;
- b) alla promozione della diffusione presso le imprese di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa comunitaria;
- c) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
- d) alla certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal primo comma provvede la giunta regionale promuovendo le iniziative ed erogando i benefici previsti dagli articoli successivi.

Art. 4.**Beneficiari**

1. Possono concorrere ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, purché aventi sede legale nella regione Emilia-Romagna:

- a) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma cooperativa;
- b) i consorzi e società consortili fra le imprese di cui alle lettere a) e d);
- c) le società consortili miste;
- d) le piccole imprese e le imprese artigiane e cooperative operanti nei servizi e i consorzi di imprese di servizi, rientranti con la loro attività nelle normative UNI EN 29000 rese applicabili negli Stati membri della CEE con la risoluzione del consiglio del 21 dicembre 1989;
- e) i gruppi fra le imprese, di cui alle lettere a) e d) rientranti nei limiti di cui al secondo comma e soddisfacenti i requisiti di cui alla lett. d).

2. Sono considerate piccole imprese ai fini della presente legge quelle rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Per accedere ai benefici della presente legge i consorzi e le società consortili di cui alla lett. b) del comma 1 debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con esclusione dei consorzi e società consortili aventi fra i soci imprese commerciali e di servizi non rientranti fra quelli previsti alla lett. d) del comma 1.

4. Per accedere ai benefici della presente legge le società di cui alla lett. c) del comma 1 debbono possedere i requisiti previsti all'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 5.**Gruppo di valutazione tecnica**

1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dalla presente legge è costituito con atto dell'assessore competente in materia di industria e artigianato un apposito gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente che lo presiede e da due funzionari dell'assessorato, esperti in materia di industria, artigianato e cooperazione.

2. Il gruppo provvede alla valutazione e all'istruttoria dei progetti e svolge le altre attività previste dalla presente legge.

TITOLO II**INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI AZIENDALI DI QUALITÀ E PER LA CERTIFICAZIONE AZIENDALE.****Capo I****SERVIZI ED INCENTIVI FINANZIARI PER ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE****Art. 6.****Attività**

1. Per le finalità di cui alla lett. a) dell'art. 3 la Regione promuove attività di sensibilizzazione, mirate soprattutto alla piccola e media impresa e all'artigianato, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme europee in materia di:

- a) attuazione di sistemi di qualità aziendali;
- b) certificazione di sistemi di qualità e certificazione di prodotti;
- c) responsabilità per danni da prodotti difettosi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove attività di informazione sulle metodologie specifiche della qualità rivolte principalmente agli operatori economici della Regione.

Art. 7.**Strumenti**

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui all'art. 6 la Regione può:

- a) operare per il tramite dell'ERVET e i centri partecipanti da essa o controllati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, nonché consorzi o istituti costituiti o convenzionati con l'ERVET stesso;
- b) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dell'industria, della cooperazione e dell'artigianato per promuovere azioni comuni;
- c) avvalersi di società con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.

2. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nell'ambito delle materie indicate nell'art. 6.

3. La Regione, in attuazione e con le modalità di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, può promuovere attività di formazione coerenti con le finalità della presente legge.

Capo II**INCENTIVI FINANZIARI PER STUDI DI VALUTAZIONE****Art. 8.****Studi di valutazione**

1. Per le finalità di cui alla lett. b) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono verificare opportunità, costi, benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità attraverso adeguati studi di valutazione.

2. Gli studi di valutazione devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) coinvolgere l'insieme delle funzioni aziendali;
- b) coinvolgere gli aspetti della qualità nella sola fase di produzione-installazione;

c) contribuire all'istituzione di un sistema di assicurazione della qualità, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea in materia.

3. Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. I contributi possono essere concessi a fronte di spese per:

- a) consulenze esterne;
- b) studi e analisi.

Capo III

INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE

Art. 10.

Sistemi di qualità aziendale

1. Per le finalità di cui alla lett. c) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

2. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme UNI EN 45012 o, in via subordinata, da organismi di ispezione operanti in conformità con la UNI EN 70004 ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui al presente Capo.

Art. 11.

Attività finanziate

1. Sono ammesse ai benefici le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità secondo la normativa della serie UNI EN 29000.

2. Le iniziative comprendono sia la fase dell'elaborazione del manuale di qualità, sia la fase di attuazione e dell'avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, l'impiego di apparecchiature di prova, controllo e collaudo, di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione del personale coinvolto.

3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del secondo comma dell'art. 10.

Art. 12.

Spese ammissibili

1. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per:

- a) consulenze esterne;
- b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
- c) formazione;
- d) interventi di laboratori esterni;
- e) attivazione di forme di collaborazione e partnership con imprese di Stati membri della Comunità europea nell'ambito della qualità;
- f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;
- g) l'apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo, documentabile tramite autocertificazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13.

Elenco dei fornitori dei servizi

1. Allo scopo di fornire un servizio di informazione all'apparato produttivo della regione e per la realizzazione degli obiettivi dei Capi II e III del presente Titolo, l'assessorato competente in materia di industria e artigianato istituisce un elenco di fornitori di servizi per i quali sono indicate a titolo informativo le tariffe applicate.

2. I fornitori di servizi di cui al primo comma possono essere enti privati od enti pubblici, italiani od esteri.

3. L'elenco ha carattere puramente orientativo per le imprese interessate.

Capo IV

INCENTIVI FINANZIARI PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALI, DI PRODOTTI E DI PROCESSI

Art. 14.

Certificazioni di qualità

1. Per le finalità di cui alla lett. d) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di qualità e certificare i prodotti e/o i processi.

Art. 15.

Attività finanziate

1. La Regione finanzia la spesa che i beneficiari devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Contributi

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 7 può variare dal trentacinque per cento ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile da parte della giunta regionale. I contributi comunque non possono superare trenta milioni per intervento.

2. I contributi di cui all'art. 8 vengono assegnati in via prioritaria alle imprese che, ai sensi dell'art. 10, realizzano l'intervento oggetto dello studio di valutazione e sono concessi fino ad un importo massimo di dieci milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di studi di valutazione.

3. I contributi di cui all'art. 10 sono concessi fino ad un massimo di settanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale. Essi possono essere aumentati fino al quarantacinque per cento della spesa quando si tratta di un unico progetto che prevede una rilevante collaborazione che impegna continuativamente più imprese, non appartenenti allo stesso gruppo industriale, per tutta la durata del progetto. In questo caso il tetto massimo è elevato a cento milioni.

4. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi fino ad un massimo di cinquanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la certificazione di sistemi di qualità aziendale.

Art. 17.
Controlli

1. I beneficiari dei contributi regionali, entro un mese dalla realizzazione dell'intervento, provvedono a presentare all'assessore competente in materia di industria e artigianato una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

2. Nel caso di contributi per la certificazione, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, l'avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato. Entrambi i documenti vanno presentati entro un mese dall'ottenimento della certificazione.

3. L'assessorato competente in materia di industria e artigianato svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo.

4. Ad intervento realizzato, il gruppo di cui all'art. 5, entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto aziendale, verifica l'attuazione finale dell'intervento stesso, sulla base della relazione di valutazione svolta da parte degli organismi di cui al terzo comma dell'art. 11.

Art. 18.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7, dall'art. 8, dall'art. 10 e dall'art. 14, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 19.
Esame CEE

1. I benefici previsti dalle disposizioni che prevedono sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame della commissione CEE del regime di aiuti previsto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 settembre 1992

BOSELLI

92R0809

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 26.

Partecipazione della regione Lombardia all'esposizione di Siviglia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 1° settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La regione Lombardia partecipa all'esposizione universale di Siviglia promuovendo l'allestimento di mostre ed iniziative promozionali finalizzate a rappresentare la realtà economica e culturale della regione.

2. Per tali attività è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.300 milioni.

Art. 2.
Attuazione dell'iniziativa

1. Per la progettazione, l'organizzazione e per le attività collaterali e di promozione dell'iniziativa, la giunta regionale si avvale della collaborazione dei soggetti incaricati della realizzazione della partecipazione italiana dal commissariato generale del governo italiano per l'esposizione universale di Siviglia, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo comma del precedente art. 1.

2. Le modalità di erogazione sono definite con deliberazione della giunta regionale.

3. La liquidazione avviene a seguito di apposita e dettagliata rendicontazione da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 1992.

Art. 3.
Norma finanziaria

1. Alla spesa di L. 1.300.000.000 prevista al secondo comma del precedente art. 1 si fa fronte per l'esercizio finanziario 1992 mediante le risorse stanziare sul capitolo 3.4.3.1.372 «Spese inerenti alla partecipazione della regione a manifestazioni fieristiche internazionali e all'estero nonché alla promozione dell'intervento a manifestazioni fieristiche indette in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri ed alla loro partecipazione alle connesse attività informative» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 4.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 27 agosto 1992

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 17 agosto 1992, prot. n. 20602/1665).

92R0810

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 27.

Integrazione alla legge regionale 25 agosto 1979, n. 47: «Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 1° settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 47

L'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 47 «Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici» è così sostituito:

«Art. 6.

Altri enti abilitati alla gestione delle scuole

1. La regione, per il proseguimento degli obiettivi di programmazione previsti dalla presente legge, si avvale delle scuole di formazione

degli operatori sanitari infermieristici e tecnici istituite con formali provvedimenti statali o regionali, presso gli enti od istituzioni convenzionati ai sensi degli articoli 26, 40, 41, 42, 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le predette scuole di formazione concorrono al raggiungimento delle finalità previste dal precedente art. 1; alle stesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge.

3. Nel quadro dei provvedimenti volti al potenziamento delle attività formative del personale infermieristico, sulla base delle determinazioni assunte con l'annuale deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 4, ai predetti enti od istituzioni convenzionati, gestori di scuole per infermieri professionali, vengono riconosciuti gli oneri previsti dal precedente art. 3, primo comma, lettera g).

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente articolo si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del fondo sanitario nazionale annualmente assegnata alla regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 27 agosto 1992

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1992 e vista dal commissario del governo con nota del 17 agosto 1992, prot. n. 20802/1664).

92R0811

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1992, n. 17.

Modifica della legge regionale 11 luglio 1991, n. 35: «Norme per l'attuazione del programma operativo plurifondo di cui al Regolamento CEE n. 2052/88».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 10 del 23 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'annualità 1992, il termine di cui al 1° comma, art. 2, legge regionale 11 luglio 1991, n. 35, è fissato al 30 aprile 1992.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 marzo 1992

„SALINI“

92R0829

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1992, n. 18.

Garanzia fidejussoria per anticipazioni alle aziende di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 straord. del 25 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per le anticipazioni da parte del Tesoriere Regionale alle aziende di trasporto pubblico locale fino all'importo di 50 miliardi e fino al 31 dicembre 1992 in conto ripiani disavanzi di esercizio a norma della legge n. 403 del 22 dicembre 1990.

La garanzia fidejussoria stessa ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento da parte della Regione, disposto nella osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alle aziende di trasporto che usufruiscono delle anticipazioni, in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio valutato per l'anno 1992 in L. 3.500.000.000 conseguente alla concessione della garanzia, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di sola competenza, del cap. 321920 denominato «Fondo di riserva per spese obbligatorie» dello stato di previsione della spesa dello schema del Bilancio 1992 sul quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, e contemporaneo incremento del cap. 312600 denominato «Oneri derivanti da garanzie fidejussorie».

L'elenco n. 6 allegato allo schema di bilancio — garanzie fidejussorie — è conseguentemente integrato.

L'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione per un anno a far data dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, salvo che si verifichi la necessità di un intervento sostitutivo della Regione medesima.

La Regione ha diritto di rivalsa sul patrimonio mobiliare, immobiliare e d'esercizio di tutte le Aziende di trasporto per le quali presta garanzie fidejussorie.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 43602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1992 e sul pertinente capitolo del successivo bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo:

L'Aquila, 10 marzo 1992

SALINI

92R0830

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1992, n. 19.

Istituzione della Riserva naturale speciale delle grotte di Pietrasecca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 31 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

È istituita la Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca, ricadente nel territorio del comune di Carsoli.

Art. 2.

Perimetrazione

I confini della Riserva naturale speciale delle grotte di Pietrasecca sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 110 ettari circa.

Sono individuate due zone:

Zona A, che circoscrive unicamente i due ingressi delle cavità con una fascia di cinque metri per la Grotta dei Cervi e di 20 metri per l'inghiottitoio di Pietrasecca;

Zona B.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Carsoli provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo le strade di accesso alla Riserva ed all'ingresso delle due cavità.

Art. 3.

Gestione

La gestione della Riserva naturale speciale è demandata al comune di Carsoli.

Il comune di Carsoli si avvale, ai fini della gestione, della Società speleologica italiana, della federazione speleologica abruzzese e del Dipartimento di scienze ambientali dell'Università dell'Aquila in qualità di associazioni ed istituti particolarmente qualificati, nelle forme che il predetto comune riterrà più idonee.

Alle predette associazioni ed istituti dovrà essere affidato anche l'incarico di condurre il monitoraggio ambientale all'interno della grotta dei Cervi.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Carsoli dovrà definire, attraverso apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti dal precedente comma, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio parchi e riserve naturali.

Il comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di approvazione, da parte del consiglio regionale del piano di assetto naturalistico, e d'intesa con il competente settore della Giunta Regionale, ed acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, il regolamento d'esercizio, che stabilisca le modalità di accesso e fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica, la tutela archeologica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4.

Piano di assetto naturalistico

Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Gestore provvederà all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, mediante specifica convenzione con il Dipartimento di scienze Ambientali dell'Università dell'Aquila, con lo studio degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e naturalistici e le indicazioni conseguenti per la gestione ed il regolamento.

Tale elaborazione dovrà essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale, previo parere favorevole del Settore Urbanistica e B.B.A.A. e dalla Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso settore.

Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà confermare, nella definizione e nella regolamentazione, anche la fascia di rispetto, definita B nel 1° comma dell'art. 2) o, se si riterrà opportuno modificando quella stabilita dalla presente legge.

Art. 5.

Programma pluriennale di attuazione

Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale, l'organo di gestione della Riserva dovrà predisporre il Programma Pluriennale di Attuazione, che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

Il Programma Pluriennale di Attuazione deve essere rimesso alla Giunta Regionale - Settore Urbanistica Beni Ambientali - che a sua volta lo invia, per la successiva approvazione, al Consiglio Regionale.

Art. 6.

Piano di gestione

Entro il trentuno maggio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un Piano di gestione dello stanziamento di cui al successivo art. 10.

Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta Regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta Regionale esamina ed approva il Piano di Gestione entro i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente Settore, provvedendo, altresì, alle necessarie erogazioni dei fondi previsti.

Art. 7.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8.

Norme di tutela

All'interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:

nella zona perimetrata e denominata A) e quindi anche all'interno delle cavità:

- 1) alterazione delle caratteristiche naturali fatte salve le opere di inibizione di accesso;
- 2) costruzione di edifici e/o manufatti;
- 3) asportazione, anche parziale, e/o danneggiamento delle formazioni minerali;
- 4) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali e vegetali ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie stesse, fatte salve le limitate attività di campionamento per ristrette ricerche scientifiche. È, altresì, tassativamente vietata l'immissione di specie estranee;

5) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geomorfologico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico. In deroga potranno essere permesse limitate immissioni di traccianti chimici innocui, abitualmente utilizzati per documentate ricerche scientifiche.

Nella zona perimetrata e denominata B):

- 1) l'esercizio venatorio;
- 2) la discarica di qualsiasi rifiuto solido o liquido;
- 3) l'impiego di pesticidi.

Nelle more della predisposizione del Piano di Assetto Naturalistico e del successivo regolamento, ogni intervento non contemplato nel presente articolo dovrà essere attuato solo dietro autorizzazione dell'Ente Gestore, sentita la Giunta Regionale.

Art. 9.

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 8, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 10.

Norma Finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, concernente l'istituzione della Riserva Naturale Speciale delle «Grotte di Pietrasecca», valutato in L. 40.000.000 limitatamente all'esercizio 1992 si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal cap. 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, istituito con la legge regionale quadro in materia di Istituzione di Parchi e Riserve Naturali del 30 giugno 1980, n. 61.

Ai ricorrensi eventuali oneri, successivi al 1992, si provvederà con lo stanziamento annuale recato al predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 1992

SALINI

(Omissis).

92R0831

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1992, n. 20.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, concernente: «Norme per il trasferimento alle UU.LL.SS.SS. delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 31 marzo 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Collegio medico di cui all'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, è integrato con un Componente Specialista nelle discipline neurologiche e psichiatriche.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 marzo 1992

SALINI

92R0832

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 21.

Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività dei centri servizi culturali regionali per l'anno 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 straord. dell'8 aprile 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1992, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli articoli 10, 14 e 16 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35 e 12, 20 e 21 della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 47, per l'approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri di Servizi Culturali regionali si prescinde dalla loro adozione da parte dei relativi Consigli di gestione e dalla inclusione in una programmazione regionale ad opera della Consulta Regionale per la Cultura.

2. Limitatamente a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzata la procedura straordinaria indicata nel successivo articolo 2.

Art. 2.

1. Nella fase provvisoria suddetta, per l'approvazione dei programmi di cui al precedente articolo, anche se già trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 35/1978, sulla scorta delle ricognizioni previste dall'art. 4 della stessa legge, i responsabili dei Centri presentano, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una propria relazione in cui sia dato conto delle osservazioni comunque ricevute e delle proposte non accolte, allegandole se depositate dai promotori, e siano illustrate le modalità dei confronti avuti per la verifica della rispondenza del programma alle finalità prescritte.

2. Si prescinde da dette verifiche per le attività consistenti in servizi d'istituto in sede e per quelle che proseguano, ripetano o realizzino in ritardo identiche attività incluse nel programma 1991 a suo tempo regolarmente approvato. Tali attività si intendono provvisoriamente autorizzate e finanziabili sotto la responsabilità della Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare permanente competente nel merito, in base all'atto con cui la Giunta approva le proposte di programma da sottoporre al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad accreditare ai Centri Servizi Culturali, nei limiti consentiti dallo stato di esercitabilità del relativo bilancio di previsione, una quota pari a quattro decimi dell'assegnazione 1991, da destinarsi esclusivamente alle spese di natura corrente ed obbligatoria per i servizi d'istituto in sede e per collaborazioni con la scuola pubblica e relativi organi collegiali. Dette somme, costituendone anticipazione, vanno scomputate dal finanziamento parziale attribuibile secondo il comma che precede.

4. Per il 1992 il termine di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 35/1978 è fissato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La Giunta regionale, quando trattisi di acquisizione di beni mobili o servizi per i quali debba procedersi nel rispetto della normativa sui contratti della pubblica amministrazione, ovvero in materia di attività o assegnazione di dotazioni librarie e supporti analoghi di consultazione quando ricorrano ragioni di uniformità e coordinamento o risulti opportuno assicurare rilevanza regionale, può proporre al Consiglio regionale di essere autorizzata a coordinare con propri provvedimenti le parti di programma comuni alla maggioranza dei Centri od obbligatorie per tutti: in tale ipotesi la parte di stanziamento utilizzata va proporzionalmente detratta dalle quote assegnate ai Centri, avendo per quanto possibile riguardo al valore dei beni o servizi ricevuti da ciascuno.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 marzo 1992

SALINI

92R0833

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 22.

Rifinanziamento delle leggi regionali 21 aprile 1977, n. 19; 14 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60 concernenti: «Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 straord. dell'8 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19, dell'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1978, n. 69 e dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 60, recanti «Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare», da destinare al rifinanziamento dei relativi interventi è determinato, per l'anno 1992, con provenienza 1991 e in base al successivo art. 3, in L. 1.050.000.000.

Art. 2.

La Giunta regionale provvede a ripartire tra le ULSS, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione alla spesa da esse sostenuta nell'esercizio immediatamente precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

Le ULSS utilizzano gli importi assegnati esclusivamente per le provvidenze in favore dei nefropatici previste dalle leggi regionali richiamate al precedente articolo 1.

Le provvidenze vengono determinate ed erogate da ciascuna ULSS in misura proporzionale a quella prevista per ciascuna provvidenza dalle leggi regionali, nei limiti della somma assegnata dalla Regione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in L. 1.050.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 32300 — quanto a L. 500.000.000 con quota parte della partita n. 8 dell'elenco n. 3 e quanto a L. 550.000.000 con la partita n. 12 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel settore VIII, titolo I, categoria V, sezione VIII, il cap. 81592 denominato:

«Provvidenze a favore dei nefropatici per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 1.050.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 marzo 1992

SALINI

92R0834

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 23.**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 32 - Fitofarmacie,***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 del 15 aprile 1992)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

La regione Abruzzo, con la presente legge, istituisce, a far data dalla sua pubblicazione, le Fitofarmacie, intese quali esercizi commerciali deputati alla vendita dei presidi sanitari allo scopo di razionalizzare l'impiego dei Fitofarmaci sulle colture agrarie, di tutelare l'ambiente e di preservare gli alimenti dalla contaminazione.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

La titolarità delle Fitofarmacie e l'autorizzazione al commercio ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è affidata a:

laureati in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Periti Agrari, Periti Chimici ed Agrotecnici, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Tutte le imprese commerciali già titolari di autorizzazione al commercio ed alla vendita di presidi sanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, continuano ad esercitare tale attività fino alla naturale cessazione o alla rinuncia.

In ogni caso è autorizzato alla vendita al pubblico all'interno delle Fitofarmacie il personale in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

L'art. 3 viene soppresso.

All'art. 4 vengono introdotti i seguenti due commi:

Al Servizio Osservatorio per le malattie delle Piantе dell'Abruzzo è demandato il compito di osservare ed elaborare dati ottenuti tramite i tecnici delegati speciali per le malattie delle piante previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, l'uso dei presidi sanitari, nonché la loro corretta destinazione sulle singole colture agrarie.

Nell'adempimento di tali compiti il Servizio Osservatorio per le Malattie delle Piantе ha facoltà di prelevare nelle aziende interessate ai trattamenti antiparassitari, campioni di vegetazione o di prodotti vegetali da inviare ai Servizi delle ULSS della Regione preposti alle analisi, al fine di accertare il corretto impiego dei presidi sanitari, secondo le prescrizioni ed i dosaggi suggeriti dalle rispettive case produttrici.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 marzo 1992

SALINI

92R0835

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 24.**Progetto cartografia geologica e geotematica del territorio regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 del 15 aprile 1992)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La regione Abruzzo, al fine di pervenire alla più puntuale ed aggiornata conoscenza del proprio territorio e allo scopo di dotarsi dello strumento tecnico fondamentale per la tutela e la difesa del suolo, anche in rapporto con le esigenze della pianificazione di bacino idrografico, realizza la Carta Geologica dell'intera area regionale compresa la piattaforma continentale sino al limite delle acque territoriali.

Art. 2.**Realizzazione**

1. La finalità posta al precedente articolo è conseguita per successivi lotti.

2. Il primo lotto, comprendente la realizzazione di quattro fogli geologici alla scala 1:50.000 su base topografica ufficiale prodotta dall'Istituto Geografico Militare Italiano, è realizzato in compartecipazione con il Ministero dell'Ambiente nell'ambito del programma Carta Geologica (CARG) di cui al Piano Triennale 1989-91 deliberato dal C.I.P.E. il 3 agosto 1990 in attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3. La Regione partecipa alle spese relative al primo lotto con un proprio finanziamento di lire 2.500 milioni.

4. Con successive norme si provvede a determinare gli ulteriori lotti e a quantificare le relative spese.

Art. 3.**Norma finanziaria**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1992, in L. 2.500.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 325000 — all'uopo utilizzando l'apposita partita n. 5, che è soppressa — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 1, Sez. 10, il cap. 152116 denominato: «Spese per la partecipazione regionale alla realizzazione della carta geologica e geotematica, delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 2.500.000.000.

3. L'utilizzazione dello stanziamento previsto dalla presente legge ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle leggi n. 651/1983 e n. 64/1986 e subordinatamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 4.**Urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 marzo 1992

SALINI

92R0836

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 25.

Provvedimenti per facilitare l'assunzione da parte dei consorzi comprensoriali di cui all'art. 2 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 della gestione delle opere acquedottistiche attualmente in gestione a parte della Regione ed altri enti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 13 straord. del 12 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è ulteriormente prorogato, limitatamente alle aree dei Consorzi comprensoriali de L'Aquila e Sulmona, sino alla definizione dei mutui di cui all'art. 41 della legge stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

Conseguentemente, il termine di cui al secondo comma del citato art. 42 è ulteriormente differito per un periodo corrispondente al tempo di effettiva proroga del predetto regime provvisorio.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare la necessaria continuità nella gestione delle opere acquedottistiche, la Giunta regionale è autorizzata a prestare ai Consorzi comprensoriali acquedottistici della Val Pescara, del Chietino e della Marsica assistenza tecnica per l'anno 1992.

Anche ai Consorzi del precedente primo comma e provvisoriamente prorogato il regime provvisorio delle opere acquedottistiche citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, fino alla data del 30 novembre 1992.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 marzo 1992

SALINI

92R0837

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 26.

Provvidenze per la distribuzione del sangue umano - Leggi regionali 20 giugno 1980, n. 58 e 18 febbraio 1987, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dei contributi-base per spese di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, di cui all'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 58, modificata con legge regionale 18 febbraio 1987, n. 8, è determinata, a partire dal 1° gennaio 1992, in lire 100.000 per ogni unità di sangue fornita dai centri trasfusionali ed in L. 70.000 per ogni unità fornita dai Centri di raccolta.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 la percentuale di cui al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 58, modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1987, n. 8, è aumentata dal 22 al 25%.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato, per l'anno 1992, in L. 150.000.000, si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto al cap. 081500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992.

Negli esercizi successivi l'onere grava sugli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 aprile 1992

SALINI

92R0838

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 27.

Legge regionale 15 marzo 1990, n. 19: Interventi contributivi in favore delle società operaie di mutuo soccorso - Rifinanziamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo concede, per l'anno 1992, alle società operaie di Mutuo Soccorso esistenti nel territorio regionale, un contributo finanziario, allo scopo di favorire l'adozione di iniziative di carattere sociale e culturale nell'ambito delle competenze regionali.

Art. 2.

Il contributo finanziario previsto dalla presente legge, per il rifinanziamento della legge regionale 15 marzo 1990, n. 19, ammonta per l'anno 1992 a L. 50.000.000 (cinquantamila milioni) ed è ripartito fra le società operaie di Mutuo Soccorso operanti nel territorio regionale.

Il riparto, di cui al comma precedente, viene effettuato in riferimento a quanto stabilito nell'articolo 3 della legge regionale n. 19/90.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in L. 50.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 — quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel Settore VI, Titolo I, Categoria VI, sezione VI, il cap. 061647 denominato: «Interventi contributivi in favore delle società operaie di Mutuo Soccorso» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 50.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 aprile 1992

SALINI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 28.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle unità locali socio-sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità e di merito le deliberazioni delle ULSS concernenti:

- il bilancio di previsione;
- le variazioni di bilancio;
- il conto consuntivo;
- la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale;
- i programmi di spese pluriennali;
- i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse dalle ULSS, entro venti giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale - 3° Dipartimento Settore Sanità Igiene Sicurezza Sociale e si intendono approvate se la Giunta regionale non adotti e non comunichi il provvedimento negativo entro 40 giorni dalla data di ricevimento.

3. Il termine di cui sopra rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta regionale richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

4. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento.

5. Le deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili e in tale ipotesi devono essere inviate alla Giunta regionale, Settore Sanità Igiene Sicurezza Sociale, entro 5 giorni dalla data di adozione. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

6. Per quanto concerne la pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni non sottoposte al controllo preventivo della Giunta regionale si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

1. Al fine di consentire alla Giunta regionale di esercitare pienamente le funzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Settore Sanità, Igiene Sicurezza Sociale apposito servizio.

2. Il Servizio assume la denominazione di «Servizio Controllo atti delle ULSS» ed è così articolato:

- Servizio Controllo atti delle ULSS (DA);
- Ufficio istruttoria affari istituzionali e personale delle ULSS (DA);
- U.O. Organici, contratti e convenzioni (FA);
- Ufficio istruttoria atti delle ULSS in materia finanziaria (DEF);
- U.O. per gli affari di bilancio (FE).

3. Sono soppressi gli Uffici e le Unità Operative, preposti al controllo degli atti delle ULSS, della dotazione organica del Servizio del Comitato Regionale di Controllo, di cui alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per effetto delle modifiche previste nei commi precedenti, il contingente complessivo dell'organico di cui alla citata legge regionale n. 58/85 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una sola unità relativa alla 2ª qualifica dirigenziale, profilo professionale Dirigente Superiore Amministrativo.

Art. 3.

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in 60 milioni per l'anno 1992, è già incluso nello stanziamento di cui al cap. 0011202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Per gli anni successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 aprile 1992

SALINI

92R0840

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 29.

Concessione di un contributo per il potenziamento del Centro audiovisivo multimediale presso l'Istituto tecnico industriale di Chieti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo riconosce al Centro Audiovisivo Multimediale in funzione presso l'Istituto Tecnico Industriale «Luigi di Savoia» di Chieti particolare valore per lo studio, la ricerca e l'attuazione delle tecnologie didattiche e concorre a migliorare la dotazione in strumentazione, in modo da favorire anche l'accesso dell'utenza esterna, mediante la concessione di un contributo di L. 30.000.000.

Art. 2.

Il contributo è concesso dalla Giunta regionale a favore dell'Istituto Tecnico Industriale e finalizzato agli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 30.000.000 limitatamente all'anno 1992, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento del cap. 321920 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Lo stanziamento di competenza e cassa del cap. 61510 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 è incrementato di L. 30.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 aprile 1992

SALINI

92R0841

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 30.

Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex consiglieri della regione Abruzzo (A.R.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire all'Associazione costituita tra gli ex Consiglieri della regione Abruzzo, denominata «Associazione Regionalista Abruzzese», il conseguimento dei propri fini, fra cui quello di valorizzare la funzione dell'Istituto regionale mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e studi di interesse regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti di detta Associazione le disposizioni di cui agli articoli n. 3 della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25 e n. 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 46.

Art. 2.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale possono, inoltre, avvalersi dell'Associazione di cui al precedente art. 1 per la organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali, rientranti tra i propri compiti istituzionali.

Art. 3.

Gli oneri previsti dalla presente legge fanno carico al cap. 011400 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e ai corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci degli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 aprile 1992

SALINI

92R0842

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1992, n. 31.

Concessione contributo straordinario a favore della ULSS di Teramo per la nomina di personale di sostegno e non docente per gli alunni portatori di handicaps.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 15 del 6 maggio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di prevenire e recuperare situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio degli alunni portatori di handicaps, nonché allo scopo di perseguire il loro completo reinserimento nella propria vita di relazione familiare e sociale, concede alla ULSS di Teramo, per l'anno 1992, un contributo diretto a potenziare ed integrare l'inserimento, nella scuola dell'obbligo, degli alunni portatori di handicaps, residenti nella ULSS di Teramo, con la nomina di personale di sostegno e non docente, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 e legge regionale 28 agosto 1981, n. 34.

Art. 2.

Per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente art. 1, la ULSS di Teramo, per la nomina del personale di sostegno, collaborerà con il Provveditorato agli Studi e con i Distretti scolastici, avvalendosi anche delle società cooperative di lavoro di cui alla legge regionale 11 novembre 1986, n. 63, delle associazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva, secondo la normativa vigente.

Art. 3.

La ULSS di Teramo, che intende avvalersi del contributo regionale per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, deve far pervenire al Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale della Giunta regionale, una istanza corredata di una dettagliata relazione dalla quale risulti l'intervento da porre in atto, entro il 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in L. 200.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 — all'uopo utilizzando la partita n. 11 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel settore VII, Titolo I, Categoria V, sezione VIII, il cap. 071572 denominato: «Contributo straordinario a favore della ULSS di Teramo per la nomina di personale di sostegno e non docente per gli alunni portatori di handicaps» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 200.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 aprile 1992

SALINI

92R0843

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L. 330.000		
- semestrale	L. 180.000		
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L. 60.000		
- semestrale	L. 42.000		
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L. 185.000		
- semestrale	L. 100.000		
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L. 60.000		
- semestrale	L. 42.000		
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L. 185.000		
- semestrale	L. 100.000		
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L. 635.000		
- semestrale	L. 350.000		

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 9 2 *

L. 1.200